



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "LEONARDO DA VINCI"
Liceo delle Scienze Umane - LES - Istituto Tecnico AFM-SIA Corsi
Serali Istituto Tecnico e Professionale

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Approvato dal Consiglio d'Istituto dell' 11 dicembre 2025

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e DPR 235/2007 sue modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Art. 2

Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana. Possono essere previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all'Istituto quali: regolamenti di disciplina sugli studenti, regolamenti divieto di fumo, regolamento viaggi di istruzione e visite didattiche, regolamento assemblee studentesche e comitato studentesco.

Art. 3

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Art. 4

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è approvato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D. Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Art. 5

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

TITOLO II DIRITTI STUDENTI

Art. 6

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ogni studente anche attraverso percorsi individualizzati (mediante: didattica per livelli, recupero e approfondimento, ecc.) tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio.

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare gli esiti delle prove, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i quindici giorni dopo l'effettuazione della prova.

I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Art. 7

Gli studenti hanno diritto ad essere informati sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare sulla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale.

Art. 8

Questo Istituto promuove il dialogo e il confronto. Tutte le componenti della comunità scolastica hanno pertanto il diritto di esprimere la propria opinione nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 9

Gli studenti hanno il diritto-dovere a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della Scuola. Gli studenti partecipano alle riunioni scolastiche laddove è prevista dalla normativa la loro rappresentanza. Gli studenti possono utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative formative e didattiche precedentemente concordati con gli organi collegiali competenti e con il dirigente scolastico.

Art. 10

La scuola organizza attività extracurricolari alle quali lo studente può partecipare liberamente; le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso da parte degli studenti disciplinato conformemente alle norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati.

Art. 11

I rapporti interni alla comunità scolastica si ispirano al principio di solidarietà. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori manterranno i contatti con le componenti scolastiche interessate per avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli utilizzando i mezzi di comunicazione messi a disposizione dalla scuola, tra cui il sito web in cui è contenuto l'albo on-line dell'istituto. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto saranno utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto della normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 101/2018).

Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare dal predetto decreto legislativo n. 196/03 e successive modifiche.

Art. 12

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture. Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità. La scuola garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti portatori di handicap.

Ogni componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo.

Art. 12 bis – Accesso in classe dei professionisti sanitari

Finalità e ambito

L'accesso in classe di professionisti sanitari esterni è consentito esclusivamente per l'attuazione di piani terapeutici, riabilitativi, assistenziali o del progetto di vita di studenti con disabilità, come da incarico dell'ASL competente o di enti/strutture accreditate e/o autorizzate, ovvero per componenti dell'équipe multidisciplinare indicata nel piano terapeutico e nel PEI.

Rientrano nella definizione medici, terapisti e operatori sanitari iscritti ai rispettivi ordini o albi professionali, incaricati ai sensi della normativa vigente e necessari alla continuità terapeutica in orario scolastico.

Titolarità autorizzativa

L'autorizzazione all'accesso è rilasciata esclusivamente dal Dirigente Scolastico, che cura la calendarizzazione e la gestione organizzativa degli accessi. Non è richiesto né ammesso il consenso preventivo dei docenti o dei genitori degli altri alunni della classe.

Comunicazioni preventive

La scuola informa preventivamente i docenti del consiglio di classe e i genitori degli altri alunni circa date, orari indicativi e finalità dell'accesso, senza divulgare dati sanitari o informazioni eccedenti.

Condizioni di svolgimento

Lo specialista opera sempre in contemporanea con il docente in servizio e si astiene dall'interagire con alunni non interessati, salvo necessità organizzative strettamente connesse alla sicurezza.

L'intervento si svolge di norma nell'aula della classe o in spazi idonei individuati dal Dirigente Scolastico, garantendo continuità didattica e il minor impatto possibile sull'attività della classe.

Tutela della riservatezza

Prima dell'accesso, il professionista sottoscrive una dichiarazione d'impegno al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, con specifico richiamo alla riservatezza verso tutti gli altri studenti e al divieto di raccolta o diffusione di informazioni non necessarie all'intervento.

L'accesso così regolato non integra trattamento di dati personali degli altri alunni né ne viola la riservatezza, poiché l'attività non prevede interazioni con soggetti diversi dall'alunno interessato e si svolge alla presenza del docente.

Documentazione richiesta

La scuola verifica: a) l'incarico da ASL o da ente/struttura accreditata e/o autorizzata, oppure la formale appartenenza all'équipe del piano terapeutico; b) l'iscrizione all'ordine/albo professionale, ove previsto. Non è richiesto il certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti quando il professionista è dipendente/incaricato da ASL o struttura accreditata/autorizzata, essendo già in capo all'ente di appartenenza la verifica dei requisiti.

Richieste non ammesse e divieti

È fatto divieto di subordinare, limitare, ritardare o negare l'accesso al consenso di singoli o collettività (docenti o genitori terzi), poiché l'intervento attua diritti allo studio e alla salute prioritari dell'alunno con disabilità.

Coordinamento educativo-terapeutico

Il PEI tiene conto del piano terapeutico e ne coordina tempi e modalità con il consiglio di classe, la famiglia e i servizi sanitari, al fine di garantire la continuità del progetto personalizzato.

Sicurezza e responsabilità

Il Dirigente Scolastico assicura la vigilanza sul rispetto delle presenti disposizioni e, ove necessario, individua spazi e procedure per l'accesso nel rispetto delle norme di sicurezza, privacy e continuità didattica.

Il professionista esterno rispetta i regolamenti d'istituto (sicurezza, privacy, accessi) e le istruzioni del personale scolastico preposto; eventuali inadempienze comportano la revoca dell'autorizzazione.

Tracciabilità e archiviazione

Ogni accesso è tracciato mediante registrazione essenziale (nominativo, ente di appartenenza, qualifica, riferimento al piano, data/ora, docente presente, aula/spazio), archiviata agli atti nel rispetto dei tempi di conservazione.

Clausola di adeguamento

Il presente articolo si coordina con la normativa vigente in materia di inclusione, privacy e sicurezza e con gli atti di indirizzo delle autorità competenti; eventuali disposizioni interne in contrasto sono abrogate o adeguate

TITOLO III DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 13 - Doveri e responsabilità degli studenti

Gli studenti sono tenuti a:

- Frequentare regolarmente i corsi.
- Assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo, nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale non docente.
- Ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito Regolamento.
- Ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- A deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.
- Segnalare eventuali responsabili di atti vandalici che si possono verificare ai danni dell'edificio scolastico.

Art.14 - Comportamento e decoro durante l'attività scolastica

Ogni studente deve collaborare con gli insegnanti per rendere produttivo il processo di formazione, proprio e dei propri compagni, in un clima di serena convivenza, e osservare le seguenti norme di comportamento durante l'attività didattica, in particolare:

- Non è consentito l'allontanamento dai luoghi di svolgimento delle attività didattiche se non con autorizzazione del docente. Sono fatte salve uscite dello studente dall'aula per esigenze amministrative richieste dalla scuola previa autorizzazione del docente.
- L'accesso alla segreteria è consentito solo durante gli orari prestabiliti. Eventuali eccezioni sono autorizzate dal docente in orario, se compatibili con lo svolgimento dell'attività didattica.
- Gli alunni possono recarsi ai servizi igienici solo uno per volta, esclusivamente previa autorizzazione del docente, e compatibilmente con le esigenze didattiche. È vietato uscire in gruppo o senza permesso. Sono concesse deroghe all'autorizzazione all'uscita del singolo per comprovate esigenze di salute o di buon senso.
- Non è consentito stazionare all'aperto, nei corridoi ed in altri locali senza giustificati motivi.
- Non è consentito uscire dall'aula durante il cambio del docente.

- Non è consentito attardarsi negli spazi esterni o interni durante lo spostamento per recarsi nei laboratori o in palestra.
- Non sono consentiti i comportamenti che ledono la dignità o la sensibilità dei docenti, del personale Ata e dei compagni.

Pertanto:

- E' vietato assumere pose sconvenienti e atteggiamenti indecorosi di qualsiasi natura.
- E' vietato indossare cappelli, berretti, ecc., all'interno dell'edificio scolastico e vestire indumenti eccessivamente succinti non adatti a un ambiente scolastico.
- E' vietato fumare all'interno e all'esterno dei locali (vedasi regolamento divieto di fumo)

Lo studente che dovesse accusare malori, durante l'ora di lezione, deve segnalarlo al docente di classe che lo autorizza, facendolo accompagnare da un collaboratore scolastico, a raggiungere la portineria e/o la vicepresidenza. Dopo aver analizzato la situazione, si valuterà se chiamare il 118 (ambulanza) o avvisare un genitore (o chi ne fa le veci) che dovrà recarsi a scuola per autorizzare, eventualmente, l'uscita anticipata dello studente.

Mai lo studente deve avvisare la famiglia con il cellulare senza prima informare la Dirigenza o gli stretti collaboratori.

I rifiuti di qualsiasi natura devono essere gettati negli appositi raccoglitori rispettando la raccolta differenziata.

Nel caso in cui le condizioni delle aule si presentino in situazioni indecorose, gli studenti sono tenuti a ripristinare le condizioni accettabili per la permanenza della classe successiva e per la pulizia finale.

Le disposizioni relative alle aule si estendono alle aree comuni interne ed esterne.

In questo caso tutti gli studenti della scuola partecipano a ripristinare condizioni accettabili.

E' vietato imbrattare muri con scritte o disegni di qualsiasi genere. Su richiesta degli alunni, la scuola indica appositi spazi per la libera comunicazione grafica. In tal caso non sono ammessi disegni e scritte che recano offesa alla dignità altrui. Gli studenti sono tenuti a segnalare il responsabile degli atti volti ad alterare l'aspetto decoroso della scuola.

Art. 14-bis – Uso dei telefoni cellulari e dispositivi elettronici

È fatto divieto assoluto agli studenti di utilizzare telefoni cellulari e dispositivi elettronici personali durante l'intero orario scolastico, in aula, nei laboratori, nei corridoi, negli spazi comuni e durante l'intervallo/ricreazione, in attuazione della Circolare MIM n. 3392 del 16 giugno 2025 per il secondo ciclo e nel rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al D.P.R. 249/1998 e s.m.i. D.P.R. 235/2007.

Il divieto si applica anche per fini didattici, fatti salvi i casi espressamente previsti ai commi successivi e nel quadro delle disposizioni ministeriali per il primo ciclo (Prot. n. 5274 dell'11 luglio 2024) richiamate quale principio generale di sistema.

Deposito e custodia

All'ingresso in aula, i dispositivi elettronici personali devono essere spenti e depositati negli appositi contenitori messi a disposizione dalla scuola; qualora tali contenitori non siano disponibili, i dispositivi

saranno appoggiati sulla cattedra, raccolti in apposite scatole o riposti su ripiani disponibili in aula (es. mensole, portacellulari).

In caso di rifiuto alla consegna, lo studente mantiene il dispositivo spento nello zaino a condizione che ne garantisca l'inutilizzo, pertanto potrà utilizzarlo esclusivamente fuori dall'Istituto.

Le presenti disposizioni sono adottate nell'ambito dell'autonomia scolastica, in coerenza con le indicazioni ministeriali vigenti.

La responsabilità della custodia dei dispositivi personali resta in capo agli studenti; l'Istituto e i docenti non rispondono di smarrimenti, furti o danneggiamenti.

Eccezioni per bisogni educativi speciali

L'uso è consentito quando espressamente previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) per studenti con disabilità o dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) per studenti con DSA/Altri BES, come strumento compensativo o ausilio, sotto la guida del docente, per il tempo strettamente necessario e con tracciabilità dell'intervento sul registro, come previsto dalla Circolare MIM n. 3392/2025.

Ulteriori necessità motivate e documentate (es. esigenze sanitarie certificate, dispositivi medici connessi come monitoraggio glicemico) sono ammesse previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato, conformemente alla Circolare MIM n. 3392/2025.

Strumenti didattici alternativi

Per finalità didattiche è confermato l'impiego di dispositivi tecnologici e digitali dell'Istituto (es. PC, tablet, LIM), secondo l'autonomia didattico-organizzativa e le programmazioni approvate, in coerenza con le disposizioni ministeriali sul primo ciclo 2024/2025 e con i richiami della Circolare MIM n. 3392/2025.

Riprese, registrazioni e privacy

Restano vietate riprese audio-video e diffusione di immagini di persone senza base giuridica o consenso, nel rispetto della normativa privacy e delle indicazioni del Garante; eventuali registrazioni per uso personale devono avvenire nel rispetto delle disposizioni interne e dei diritti delle persone coinvolte.

Ritiro e restituzione

I dispositivi potranno essere ritirati dagli studenti solo al termine delle lezioni, salvo diversa articolazione organizzativa deliberata dagli organi competenti e resa nota con apposita comunicazione interna, nel quadro delle misure organizzative rimesse all'autonomia scolastica.

Autorizzazioni eccezionali

L'uso del cellulare al di fuori dei casi di cui al comma 3 (eccezioni per bisogni educativi speciali) è ammesso soltanto in casi eccezionali, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, per il tempo strettamente necessario e con le cautele indicate, come consentito dalla Circolare MIM n. 3392/2025.

Misure disciplinari e coordinamento

La violazione del presente articolo costituisce infrazione disciplinare da sanzionare in modo progressivo, secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina e dalle relative Tabelle, in attuazione degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 249/1998 e successive modificazioni. Sono previste specifiche sanzioni per la violazione del divieto di utilizzo dello smartphone, in conformità a quanto disposto dalla Circolare MIM n. 3392/2025. In caso di reiterazione, è previsto il ritiro temporaneo del dispositivo, che sarà riconsegnato esclusivamente al genitore o agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Le presenti disposizioni si coordinano con il Patto educativo di corresponsabilità, la e-Policy d'Istituto e le misure di prevenzione e contrasto al cyberbullismo, ai sensi della Legge n. 71/2017 e successive integrazioni, nonché con eventuali aggiornamenti normativi in materia.

Art. 14-ter — Divieto di fumo

Premessa normativa

Ai sensi dell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, e dell'art. 4 del Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, è vietato fumare in tutti i locali dell'Istituto e nelle aree all'aperto di pertinenza. Il divieto si estende anche all'uso di sigarette elettroniche e di altri dispositivi elettronici per il fumo.

Il divieto riguarda studenti, personale docente e ATA, nonché visitatori ed eventuali soggetti esterni presenti nei plessi scolastici e nelle relative pertinenze. La vigilanza sul rispetto del divieto è assicurata dal Dirigente Scolastico, con la collaborazione dei soggetti appositamente incaricati.

Ambito di applicazione

Il divieto opera in ogni ambiente interno e in tutte le pertinenze esterne, quali scale antincendio, porticati, cortili, aree verdi e impianti sportivi, senza eccezioni legate all'orario o al tipo di attività svolta.

Rientrano nel divieto tutti i prodotti del tabacco, i dispositivi a tabacco riscaldato, le sigarette elettroniche e i prodotti assimilati.

Obblighi di vigilanza e accertamento

Il Dirigente Scolastico designa i preposti alla vigilanza e assicura l'informazione, la segnaletica e le procedure di accertamento e verbalizzazione delle infrazioni.

I preposti accertano le violazioni, redigono il verbale e attivano i procedimenti previsti, inclusa l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ove dovuta, e delle eventuali misure disciplinari scolastiche.

Sanzioni e misure conseguenti

Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente, la violazione del divieto di fumo costituisce infrazione disciplinare ai sensi del Titolo VIII e della Tabella A, con comunicazione alla famiglia e applicazione di sanzioni progressive in caso di reiterazione.

In caso di reiterazione, si applicano le misure previste dalle Tabelle B e C, quando il comportamento presenta maggiore gravità, pericolo o recidiva, nonché l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 15 – Spazi e tempi ricreativi

Nel corso della giornata scolastica sono previste due pause ricreative: la prima della durata di dieci minuti e la seconda di quindici minuti, organizzate nei seguenti orari:

- prima ricreazione: dalle ore 9:50 alle ore 10:00;
- seconda ricreazione: dalle ore 11:45 alle ore 12:00.

Durante la giornata scolastica, e in particolare nei momenti di ricreazione, gli studenti sono tenuti a osservare le norme di igiene, mantenere ordine e pulizia negli ambienti e conferire correttamente i rifiuti negli appositi cestini, contribuendo così al decoro e alla cura degli spazi comuni.

Per motivi di vigilanza, sicurezza e copertura assicurativa, l'unico spazio esterno accessibile durante la ricreazione è il terrazzo del terzo piano.

Tutto il personale scolastico è tenuto a garantire la sorveglianza prevista.

Durante la ricreazione, gli studenti non possono lasciare la scuola per alcun motivo, salvo urgenti necessità legate a malori o gravi motivi familiari, previa autorizzazione della vicepresidenza.

Art. 16 - Doveri di rispetto, convivenza e tutela dei beni comuni

Gli studenti devono riconoscere la funzione educativa dei docenti, pertanto devono rispettare ed eseguire le disposizioni impartite.

I docenti devono svolgere la propria funzione in piena obiettività e pertanto non possono abusare del proprio ruolo.

La scuola è un importante luogo di educazione alla convivenza civile. Sono pertanto atti deprecabili e passibili di sanzione disciplinare la derisione, l'umiliazione, l'omertà, la prepotenza, la ritorsione, l'emarginazione, bullismo e cyber bullismo (vedi protocollo). Sono atti esemplari ed encomiabili: la socializzazione, la solidarietà, la collaborazione, la partecipazione attiva, l'autocritica, la predisposizione al dialogo.

Il confronto dialettico deve svolgersi in assoluta serenità, rispettando le diversità senza farne oggetto di discriminazione.

Nei limiti del possibile, le controversie a qualsiasi livello devono essere sedate con il dialogo, prima di giungere ad atti repressivi.

I beni materiali, di proprietà collettiva o individuale, vanno tutelati al pari di quelli personali. Il personale e gli studenti sono pertanto tenuti a rispettare qualsiasi strumento o bene di consumo di proprietà della

scuola o di privati.

Nel caso in cui l'alunno arrechi danno ai beni materiali della scuola, le famiglie saranno tenute a risarcirla. Sono assolutamente vietati tutti i comportamenti che costituiscono reato verso beni di proprietà privata o pubblica.

Sono altresì vietati tutti i comportamenti che possono compromettere l'integrità dei beni di proprietà individuale o pubblica.

I docenti ed il personale A.T.A. devono vigilare nei luoghi e nei momenti di loro competenza sul rispetto di tali disposizioni.

TITOLO IV NORME INGRESSO, RITARDI, USCITE

Art.17

INGRESSI

Gli alunni entrano a scuola a partire dalle ore 7.55 (è vietato l'accesso alle aule prima del suono della campanella); le lezioni hanno inizio alle ore 08:00.

RITARDO BREVE

Gli alunni che arrivano in classe dopo le ore 8:05 ed entro le ore 8:10 sono ammessi in aula dal docente in servizio con annotazione di "ritardo breve".

L'orario di ingresso è deliberato annualmente dagli Organi Collegiali competenti. Per le richieste relative ad alunni con disabilità, l'Istituto può interpellare il GLO in coerenza con quanto previsto dal PEI.

ENTRATA POSTICIPATA

Gli studenti che arrivano dopo le 8:10 entrano in classe alle 9:00. Nell'attesa, vengono accolti presso la Segreteria al piano terra dai Collaboratori del Dirigente Scolastico, i quali annotano l'ingresso alla seconda ora sul Registro elettronico.

Il ritardo alla seconda ora deve essere giustificato sul Registro elettronico lo stesso giorno o, al più tardi, quello successivo, dai genitori (oppure dallo studente, se maggiorenne).

Ogni alunno può usufruire di un massimo di cinque ingressi giustificati alla seconda ora per quadrimestre. Superato tale limite, si applicano sanzioni progressive (annotazioni, convocazione della famiglia, sospensioni brevi), deliberate dal Consiglio di classe.

INGRESSO SUCCESSIVO ALLA SECONDA ORA

Per comprovati motivi di salute o per visite mediche è consentito l'ingresso a partire dalla terza ora, esclusivamente al cambio dell'ora. In tali casi lo studente deve presentare attestazione di presenza rilasciata dalla struttura sanitaria, oppure far pervenire giustificazione della famiglia alla Vicepresidenza tramite e-mail.

Gli studenti che si presenteranno oltre la seconda ora senza un'idonea giustificazione non saranno ammessi in classe. In questi casi, i collaboratori del Dirigente Scolastico contatteranno tempestivamente i genitori per farli prelevare e si occuperanno della vigilanza degli alunni fino al loro arrivo.

Per gli studenti maggiorenni che si presentano oltre la seconda ora senza giustificazione, i genitori saranno comunque informati e avvertiti che il/la figlio/a rientrerà autonomamente a casa; in ogni caso non sarà consentito l'accesso in classe.

STUDENTI PENDOLARI

Gli studenti pendolari possono ottenere una tolleranza fino a 10 minuti per l'ingresso in ritardo, su richiesta scritta e motivata dei genitori, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

L'autorizzazione è annotata sul registro di classe ed è visibile ai docenti del Consiglio di classe.

Sono considerati pendolari gli studenti residenti fuori dal G.R.A. o nelle sue immediate vicinanze.

USCITA ANTICIPATA

a) Gli studenti possono lasciare l'Istituto prima del termine dell'attività scolastica **solo in caso di effettiva necessità**. Tali permessi di uscita anticipata, sono accordati agli alunni minorenni dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori solo in presenza di un genitore o di persona legalmente delegata e comunque dietro presentazione del documento di identità. Gli studenti maggiorenni possono fare richiesta di uscita anticipata direttamente alla Presidenza; le uscite, non sono comunque consentite prima delle h.11,50.

b) Gli alunni maggiorenni devono richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata entro le ore 10:00 ed è accordata dai collaboratori del dirigente solo per eccezionali e documentati motivi e comunque **non più di una volta al mese**.

c) **Gli alunni non avvalentesi dell'IRC (Insegnamento della Religione Cattolica) autorizzati dal genitore/affidatario, con relativa annotazione sul registro elettronico, possono uscire dall'edificio scolastico se muniti di autorizzazione e di apposito tesserino di riconoscimento che verrà rilasciato dalla segreteria didattica . L'uscita da scuola nelle ore intermedie avverrà previa firma in portineria di apposito registro sia dell'uscita che del rientro.**

ASSENZE

Le assenze devono essere giustificate dai genitori o di chi ne fa le veci utilizzando l'accesso al registro elettronico entro il giorno successivo all'assenza stessa.

Gli studenti ai quali non è stata regolarizzata l'assenza nei tempi previsti possono essere ammessi con riserva e a discrezione di uno dei collaboratori del dirigente Scolastico. L'ammissione in deroga è consentita fino a un massimo di due volte, pertanto, il terzo giorno non si potranno ammettere alla lezione curricolare gli studenti non in regola con la giustificazione. L'alunno minorenne, ancora sprovvisto di giustificazione, ha l'obbligo di permanere nei locali della scuola.

Gli alunni maggiorenni beneficiano dell'autogiustificazione, ma comunque ne verrà data informativa ai genitori.

Le assenze prolungate per gravi motivi di famiglia vanno autocertificate con assunzione delle responsabilità, e deve essere informato preventivamente il Consiglio di Classe e il Coordinatore.

Qualora le assenze diventassero troppo numerose, il Docente coordinatore di classe o il consiglio di classe contatterà i genitori per l'informativa di legge.

INGRESSO POSTICIPATO E USCITA ANTICIPATA IN CASO DI CLASSI SCOPERTE

Nel caso in cui una classe risulti priva di docenti in prima ora o in ultima ora, è consentito l'ingresso posticipato o l'uscita anticipata degli alunni solo se autorizzati dai genitori/tutori tramite il libretto web. In assenza di tale autorizzazione, gli studenti sono tenuti a permanere a scuola e saranno vigilati dal personale dell'Istituto.

Art. 17 Bis USCITE TEMPORANEE DURANTE L'ORA I.R.C.

Finalità e campo di applicazione

L'articolo 17 bis disciplina l'uscita dall'istituto degli studenti che non si avvalgono dell'IRC e che, in sede di iscrizione, hanno scelto l'opzione "allontanamento dall'edificio". Si applica esclusivamente alle ore in cui, per la classe di appartenenza, è programmata IRC (anche se in fascia intermedia) e per la sola durata effettiva dell'ora di IRC, assicurando chiarezza organizzativa, continuità del servizio e condizioni di sicurezza adeguate.

Inquadramento normativo

La Corte costituzionale n. 13/1991 ha riconosciuto lo "stato di non-obbligo" per chi non si avvale dell'IRC. La C.M. 9/1991 ha previsto, tra le opzioni dei non avvalentisi, anche l'allontanamento/assenza dall'edificio, subordinandolo a buona organizzazione del servizio e responsabilità di vigilanza, in particolare per i minori. Le prassi operative successive confermano che l'opzione di uscita è legittima anche se l'ora di IRC è intermedia, a condizione che la scelta sia formalizzata all'iscrizione e che la scuola garantisca tracciabilità e controllo.

Ulteriori riferimenti normativi:

Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede, stipulato il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121/1985 (sancisce il diritto di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica) – D.lgs. 297/94 (art. 309 e art. 310) – DPR 175/2012 – CM 368/1985 – CM n. 302/1986 – CM 316/1987 – CM n. 128/1986 – CM n.129/1986 – CM n. 130/1986 – CM n. 131/1986 - CM n. 18/2013– Messaggio MEF 87/2012 – nota MEF n. 26482/2011-nota MIUR 2012.

Regola di condotta prioritaria

Gli studenti che hanno optato per l'uscita non possono sostare nei corridoi, appostarsi nei servizi igienici o permanere nelle aree di ricreazione. Devono recarsi direttamente e ordinatamente in portineria per l'uscita registrata. La violazione comporta nota disciplinare; in caso di reiterazione, si applica la sospensione del permesso di uscita con obbligo di optare per lo studio individuale in uno spazio vigilato.

Scelta e autorizzazione

La scelta "uscita" si effettua in fase di iscrizione ed è valida per l'intero anno scolastico. Eventuali modifiche potranno avvenire solo nei termini previsti per le iscrizioni dell'anno successivo, salvo motivata delibera per esigenze di sicurezza.

L'istituto rilascia un'autorizzazione nominale annuale: per minorenni firmata da entrambi i genitori/esercenti responsabilità, per maggiorenni firmata dallo studente. La segreteria registra l'abilitazione sul registro elettronico e negli elenchi di portineria.

Badge di uscita ed entrata con foto

A ciascuno studente autorizzato è rilasciato un badge personale con fotografia, dati anagrafici, classe, periodo di validità, firma del dirigente o delegato e timbro dell'istituto. Il badge è personale e non cedibile.

Ad ogni uscita e ad ogni rientro lo studente registra il movimento sul registro dei varchi depositato in portineria; si precisa che il badge va presentato ed esibito sia all'uscita che all'entrata.

Procedura di uscita

All'inizio dell'ora di IRC lo studente si reca in portineria; il personale verifica l'autorizzazione con il badge e fornisce il registro varchi su cui lo studente registra nominativo, classe e orario di uscita. Non sono consentiti anticipi (prima del cambio d'ora) né prolungamenti oltre la fine dell'ora di IRC.

In periodo di orario provvisorio, per esigenze organizzative e di presidio, l'uscita può essere sospesa con destinazione allo studio individuale in uno spazio vigilato.

Permanenza interna in alternativa all'uscita

Chi ha optato per l'uscita può, in casi eccezionali e motivati, chiedere di rimanere in istituto in uno spazio di studio vigilato. Tale permanenza deve essere preventivamente autorizzata dalla vicepresidenza, che assicura la dovuta vigilanza e annota la presenza sui registri. In assenza di autorizzazione, non è consentito sostare in corridoi o aree comuni.

Rientro in istituto

Il rientro deve avvenire **10 minuti prima** della campanella dell'ora successiva. Non sono ammessi ritardi.

Il docente dell'ora successiva verifica la presenza puntuale dello studente, annota sul registro di classe ogni eventuale ritardo di rientro e procede con la nota disciplinare, secondo il regolamento d'istituto.

Il superamento dell'orario costituisce violazione. Eventuali rientri a ora iniziata sono ammessi solo per comprovate emergenze, da documentare e valutare.

Vigilanza, sicurezza e minori

Per gli studenti minorenni è obbligatoria l'autorizzazione dei genitori. Le famiglie sono informate delle responsabilità connesse all'allontanamento durante l'orario di lezione.

La scuola assicura tracciabilità dei movimenti e presidio dei varchi. Il dirigente può sospendere temporaneamente l'uscita per criticità di sicurezza, carenze di vigilanza, allerta meteo o emergenze.

Trasparenza, privacy e aggiornamento

I dati contenuti nei badge e nei registri dei varchi sono trattati secondo la normativa sulla protezione dei dati. L'elenco degli autorizzati è aggiornato ogni anno e reso disponibile alla portineria.

Il presente regolamento entra in vigore con la sua adozione e vale per l'intero anno scolastico. La revisione annuale può apportare adeguamenti organizzativi, nel rispetto della cornice normativa richiamata.

Sanzioni graduate e decadenza del permesso

Prima violazione (ritardo al rientro in classe o sosta non consentita in spazi comuni): nota disciplinare e, per i minorenni, avviso alla famiglia.

Seconda violazione: seconda nota, colloquio con il coordinatore e possibile sospensione del permesso fino a due settimane, con obbligo di studio interno vigilato.

Terza violazione: convocazione del consiglio di classe in seduta straordinaria per sanzioni fino alla sospensione; decadenza del permesso di uscita per il resto dell'anno e obbligo di optare per attività/studio interno.

Infrazioni gravi (uscita senza validazione, uso improprio o cessione del badge, permanenza fuori dall'Istituto o oltre l'ora senza rientro): sospensione immediata del permesso e convocazione del consiglio straordinario e sospensione fino o oltre i 15 giorni.

TITOLO V RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Art.18

Le famiglie saranno avvertite, dai docenti, in caso di profitto insufficiente, di comportamento disdicevole, assenze e ritardi frequenti, tramite registro elettronico.

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione ed i conseguenti impegni orari dei docenti.

I rapporti con le famiglie si svolgono anche in un'ora fissata dagli insegnanti in un giorno della settimana di norma nella prima e terza settimana, iniziando dalla prima intera.

Art. 18 bis - Comunicazioni da famiglie ai docenti e diritto alla disconnessione

Le comunicazioni digitali inviate dalle famiglie ai docenti (email, messaggi su registro elettronico o altre piattaforme digitali) devono essere effettuate preferibilmente durante l'orario di servizio scolastico, indicativamente dalle ore 7:00 alle ore 18:30 nei giorni feriali lavorativi.

Fuori da tali orari, inclusi fine settimana e giorni festivi, è opportuno che le famiglie evitino l'invio di messaggi non urgenti, nel rispetto del diritto dei docenti alla disconnessione e alla tutela del proprio tempo personale.

Le richieste urgenti e motivate (ad esempio comunicazioni inerenti a situazioni di salute o emergenze impreviste) sono ammesse in ogni momento, purché chiaramente specificate come tali nel messaggio.

I docenti non sono obbligati a leggere o rispondere a comunicazioni inviate fuori orario, né a fornire riscontro immediato, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, lettera c), punto 8) del CCNL Istruzione e Ricerca e dalle norme sul diritto alla disconnessione dei dipendenti pubblici (D.Lgs. 66/2003, smi).

Il Dirigente Scolastico promuove l'informazione e la sensibilizzazione delle famiglie sul corretto uso dei canali digitali, favorendo il rispetto reciproco e l'equilibrio tra esigenze lavorative e familiari.

TITOLO VI USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Art. 19

USCITE DIDATTICHE IN ORARIO CURRICOLARE

Le visite guidate sono attività didattiche e formative curricolari e/o extracurricolari secondo quanto previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, esse vanno programmate e deliberate in sede di consiglio di classe. Gli studenti che parteciperanno, pertanto, sono tenuti a mantenere un comportamento corretto,

adeguato, idoneo all'attività in corso. Eventuali trasgressioni saranno oggetto di provvedimenti disciplinari. Le visite guidate di un solo giorno devono essere richieste con almeno 5 giorni di anticipo.

Il numero massimo di uscite consentite nel corso dell'anno scolastico è di 10 per ciascuna classe con un tetto massimo di spesa di 100 euro (centoeuro) annuali.

Gli studenti diversamente abili, in occasione delle uscite didattiche, saranno accompagnati dall'insegnante di sostegno, qualora ciò non sia possibile, il Consiglio di Classe individuerà un altro docente accompagnatore. L'insegnante di sostegno provvederà a mantenere i contatti con la famiglia.

La richiesta di autorizzazione per le Uscite Didattiche dovrà essere presentata dal coordinatore della classe all'Ufficio di segreteria Didattica, tramite modulo predisposto, in tempo utile (minimo 7 giorni prima). Ogni consiglio di classe provvederà a individuare un docente accompagnatore ed un docente supplente in caso di assenza del primo. **Si ricorda che è previsto un docente accompagnatore ogni 25 alunni, più il docente di sostegno per ogni alunno con disabilità, per le uscite sul territorio. Per le uscite fuori dal I Municipio è previsto 1 docente ogni 15 alunni. È necessario individuare tempestivamente docenti dedicati all'accompagnamento degli alunni con sostegno, così da garantire adeguata sorveglianza.** Il Docente proponente informerà i docenti in orario per quel giorno. Laddove siano presenti alunni diversamente abili, gli insegnanti di sostegno provvederanno ad informare la famiglia e verificare la fattibilità della partecipazione degli alunni con sostegno.

Gli alunni che, per comprovati e seri motivi, non parteciperanno alle uscite, saranno regolarmente presenti a scuola e si provvederà a inserirli in appositi gruppi di studio.

Prima di ogni visita il genitore o chi esercita la patria potestà dovrà firmare l'autorizzazione per consentire allo studente la partecipazione a tali attività.

Per quanto non specificato in questo articolo si rimanda all'apposito regolamento sui viaggi di istruzione e le visite didattiche.

Art. 20 VIAGGI DI ISTRUZIONE

I viaggi di istruzione sono uno strumento per collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi; rientrano pertanto tra le attività didattiche ed integrative della scuola e devono essere parte integrante della programmazione dei Consigli di Classe.

Criteri generali

I viaggi, possono essere effettuati ove sia assicurata la partecipazione dei 2/3 dei componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Per i restanti alunni che non partecipano in quei giorni all'attività per comprovati e seri motivi, è prevista una attività curricolare scolastica alternativa alla lezione frontale.

Il Consiglio di Istituto ha inoltre stabilito i seguenti tetti di spesa:

- 1 giorno senza pernottamento massimo 70,00 euro
- 2 giorni 1 pernottamento massimo 150,00 euro
- 3 giorni 2 pernottamenti massimo 350,00 euro
- 4 giorni 3 pernottamenti massimo 490,00 euro
- 5 giorni 4 pernottamenti massimo 600,00 euro
- 6 giorni 5 pernottamenti massimo 650,00 euro

Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la

responsabilità genitoriale. Per quanto concerne gli alunni maggiorenni, le famiglie dovranno comunque essere avvertite e dovrà essere acquisita documentazione scritta dell'avvenuta informazione.

In caso di particolari progetti e di attività legate all'alternanza scuola-lavoro, programmati dal Consiglio di Classe, si possono prevedere modalità diverse da quelle sopraelencate. Gli accompagnatori, appartenenti al Consiglio di Classe, devono essere almeno uno ogni quindici alunni, a supporto può essere prevista la partecipazione di personale ATA.

Gli studenti diversamente abili, in occasione dei viaggi d'istruzione, saranno accompagnati dall'insegnante di sostegno e laddove richiesto dagli Assistenti.

In caso che ciò non sia possibile, il Consiglio di Classe prenderà decisioni in merito all'accompagnamento dello studente (docenti, assistenti, personale ausiliario, familiari, compagno maggiorenne che offra la sua disponibilità).

Si può prevedere la partecipazione dei genitori degli alunni con sostegno, con oneri finanziari a loro esclusivo carico.

I viaggi di istruzioni in Italia o all'estero possono avere una durata massima di 5 giorni. Le classi quinte dovranno realizzare il viaggio di istruzione entro il mese di aprile mentre le altre classi potranno partire anche nel mese di maggio se le uscite sono di natura ambientalistica.

Il comportamento degli studenti in visita o viaggio di istruzione deve essere corretto. In caso di violazioni del corretto comportamento saranno seguite le indicazioni del presente regolamento per quanto indicato nella permanenza a scuola.

Per quanto non specificato in questo articolo si rimanda all'apposito regolamento sui viaggi di istruzione e le visite didattiche.

L' allegato sui viaggi e sulle uscite didattiche fa parte integrante del regolamento di istituto.

TITOLO VII

REGOLAMENTO ASSEMBLEE STUDENTESCHE E COMITATO STUDENTESCO

Art. 21

ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Le assemblee studentesche rappresentano un importante momento di confronto democratico e di crescita collettiva, pertanto si auspica che tutte le componenti scolastiche si adoperino per sensibilizzare e responsabilizzare gli studenti al fine di una partecipazione larga e attiva.

Assemblea di classe

- a) Ogni assemblea è costituita da tutti gli studenti della classe; la convocazione è vistata dal coordinatore di classe, cui deve pervenire la richiesta almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento, tramite i rappresentanti di classe o la maggioranza di essa. La richiesta deve contenere l'o. d. g., l'indicazione dell'orario d'inizio e di fine e deve essere controfirmata per presa d'atto dai docenti che hanno lezione nelle ore del giorno stabilito per
- b) lo svolgimento dell'assemblea stessa.
- c) È consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese, nel limite di due ore. Essa non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Non possono aver luogo assemblee di classe nel mese conclusivo delle lezioni.
- d) Durante le assemblee di classe gli studenti non possono allontanarsi dall'aula. Il docente dell'ora, tenuto alla vigilanza, rimane nelle immediate vicinanze della classe ovvero, qualora ne ravvisi la necessità, può restare nell'aula.

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell'istituto, secondo le disposizioni vigenti.

Assemblea di Istituto

- a) È costituita da tutti gli studenti dell'Istituto iscritti a frequentare nell'anno in corso.
- b) L'Assemblea di Istituto è comunicata al D.S. dal Comitato Studentesco o dal 10% degli studenti dell'istituto in forma scritta con le relative firme e la precisa indicazione dell'o.d.g. e del nominativo del Presidente dell'Assemblea, che assume la responsabilità del corretto svolgimento della stessa. Tale comunicazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data prevista per la convocazione. Nel caso che la programmazione dell'assemblea preveda l'intervento di esperti esterni a titolo gratuito, non più di quattro volte nell'arco dell'anno scolastico, nella comunicazione devono essere indicati i temi di intervento ed i nominativi degli invitati. Tale elenco deve essere sottoposto all'autorizzazione del C.d.I.
- c) Gli studenti ed i genitori vengono informati dell'avvenuta convocazione mediante circolare del Dirigente Scolastico
- d) È consentita un'Assemblea di Istituto al mese (escluso il mese finale dell' a.s) nel limite delle ore di lezione di una giornata; non è possibile frazionare la durata di un'assemblea mensile in più giorni dello stesso mese.
- e) L'Assemblea di Istituto non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana ed ha luogo in Aula Magna o in altro locale interno alla scuola, scelto sulla base dell'effettivo numero dei partecipanti.
- f) A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
- g) L'Assemblea si dà un Regolamento ai sensi dell'art. 14 del D.L. vo n. 297/94.
- h) L'Assemblea elegge un moderatore, che si fa garante del regolare svolgimento della stessa.
- i) i. Il D.S. o un suo delegato ha potere di intervento e di scioglimento dell'Assemblea nel caso di violazione del Regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.
- j) La partecipazione degli studenti è essenziale per un proficuo confronto ed un'efficace realizzazione delle finalità educative dell'Assemblea stessa; la presenza non è tuttavia obbligatoria e le eventuali assenze non devono essere giustificate. I minori sono comunque tenuti a informare della data dell'Assemblea i genitori, i quali provvedono a firmare per presa visione la relativa comunicazione; i docenti coordinatori di classe sono tenuti a controllare tali firme.
- k) Il D.S. e gli insegnanti possono partecipare con diritto di parola alle assemblee studentesche
- l) All'Assemblea è richiesta la presenza dei rappresentanti di classe e di Istituto.

SICUREZZA

Il buon andamento dell'assemblea è garantito dal servizio d'ordine. Esso assicura:

- a) il rispetto delle norme di sicurezza come stabilito dalla normativa vigente;
- b) il rispetto dei regolamenti interni;
- c) l'ordine nella disposizione e nei movimenti dei partecipanti all'assemblea;
- d) la selezione, il buon andamento e la vigilanza nei confronti di tutti i partecipanti, evitando che essi circolino liberamente all'interno dell'area dell'Istituto, onde evitare fatti incresciosi.
- e) I membri del servizio d'ordine devono essere riconoscibili.

- f) Per ogni assemblea devono essere presenti almeno quattro membri del servizio d'ordine maggiorenni.
- g) Gli studenti membri del servizio d'ordine sono scelti dal comitato studentesco tra volontari, distribuendone il più possibile il numero tra le varie classi e sezioni.

Comitato studentesco (C.S.)

- a) Il Comitato Studentesco è costituito dagli studenti rappresentanti di classe e di Istituto, che possono invitare alle proprie riunioni componenti dell'Istituto estranee al Comitato stesso, previa autorizzazione del D.S..
- b) Hanno diritto al voto soltanto i membri effettivi, cioè i rappresentanti di classe e di Istituto; le mozioni vengono approvate a maggioranza relativa.
- c) Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge, il Comitato ne può svolgere altri eventualmente affidatigli dall'Assemblea studentesca di Istituto o dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.
- d) Compatibilmente con la disponibilità dei locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, previa deliberazione di carattere generale del Consiglio di Istituto, il D. S. può consentire di volta in volta l'uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato studentesco, subordinatamente all'assunzione scritta di responsabilità per eventuali danni e disordini.
- e) Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, eletti tra i rappresentanti degli studenti, si fanno garanti di una gestione democratica dell'assemblea che si avvalga del contributo di tutti
- f) La seduta può aver luogo anche in assenza del Presidente.
- g) Tutte le decisioni da prendere a livello studentesco devono essere discusse, qualora sia possibile, in prima istanza nel Comitato e successivamente essere votate in Assemblea plenaria.
- h) Il C.S. viene convocato dal Presidente o dagli studenti rappresentanti al C.d.I. o dalla maggioranza dei suoi componenti tramite richiesta scritta al D.S., nella quale siano specificate la data, l'ora e l'o.d.g. della seduta. La richiesta deve essere presentata almeno cinque giorni prima della data di convocazione ed i rappresentanti vengono avvertiti mediante apposita circolare della Presidenza.
- i) Il C.S. promuove l'impegno e l'interesse degli studenti alla vita scolastica, ma il principale organo consultivo e decisionale è l'Assemblea plenaria d'Istituto.

TITOLO VIII

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Art.22

Il presente Titolo del Regolamento di Istituto attua:

- le disposizioni degli articoli 4 e 5 del D.P.R. del 24.06.1988 n. 249, "Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, e delle modifiche e integrazioni degli stessi articoli previsti dal D.P.R. del 21.10.2007 del n. 235;
- recepisce le linee di indirizzo della CM Prot. n. 2546/DGS del 23.05.2007, "Scuola e legalità, per cui: la scuola presidio di legalità è credibile nella sua funzione educatrice quando è in grado di proporre modelli positivi di comportamento";
- recepisce la legge n. 29 maggio 2017 n.71 (cyber bullismo)

Art.23

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Devono essere ispirati al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno.

Art.24

Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari le violazioni del dovere scolastici come elencati nell'Art.3 del D.P.R. 24.06.1998 n. 249, che attengono a un corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica durante le attività curricolari ed extracurricolari, ivi comprese visite guidate, lezioni itineranti e viaggi di istruzione, e comunque qualsiasi attività prevista dal PTOF.

Art.25

Nell'ambito della previsione generale e nell'elencazione descrittiva che segue, non esaustiva, sono configurate le seguenti violazioni disciplinari:

A. Violazioni dei doveri dello studente nel comportamento scolastico

1. assenze e/o ritardi ripetuti privi di adeguata motivazione e/o in coincidenza di verifiche;
2. falsificazioni documenti;
3. ritardi al rientro dall'intervallo e/o cambio dell'ora;
4. mancata esecuzione delle attività in classe;
5. uscita non autorizzata dall'edificio scolastico;
6. utilizzo indebito delle uscite di sicurezza;
7. disturbo dell'attività scolastica;
8. abbigliamento non consono all'ambiente scolastico.

B. Violazioni dei doveri nei confronti della comunità scolastica

1. violazione dei principi di rispetto reciproco nei confronti di tutte le componenti scolastiche anche con comportamenti o espressioni ingiuriose e lesive dell'altrui personalità, turpiloquio e bestemmia;
2. atteggiamenti di bullismo (violenza fisica, psicologica o intimidazione del gruppo specie se reiterata, l'intenzione di nuocere, l'isolamento della vittima);
3. azioni di cyber bullismo (litigi on-line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare, molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi, invio ripetuto di SMS, che includono esplicite minacce fisiche, invio di SMS via smartphone ed internet corredati da immagini o sfondo sessuale, estromissione intenzionale dall'attività on-line, registrazione di confidenze, insinuazioni all'interno dell'account di un'altra persona, pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali blog, forum di pettegolezzi e commenti crudeli, calunnie e denigrazioni)
4. comportamenti e atti violenti lesivi dell'incolumità altrui;
5. sottrazione indebita di beni altrui;
6. introduzione ed uso di alcolici e/o sostanza stupefacenti;
7. violazione del divieto dell'utilizzo del cellulare e/o altri dispositivi elettronici all'interno dell'edificio scolastico.

C. Violazioni dei doveri nei confronti delle strutture e delle attrezzature

1. deterioramento, danneggiamento o dispersione volontaria di arredi e/o attrezzature (soprattutto delle strumentazioni delle tecnologie informatiche);
2. violazioni del decoro e pulizia dell'Istituto;
3. violazioni dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati;
4. sottrazione indebita di beni dell'Istituto.

Art.26

Costituiscono casi di gravissime mancanze disciplinari i reati che violano la dignità e il rispetto della persona, gli atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale e/o una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento, ecc.)

Art.27

La responsabilità disciplinare è personale.

Art.28

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima stato invitato a deporre le proprie ragioni.

Art.29

La volontarietà, intesa come dolo, e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Art.30

La violazione dei doveri presenti nel Regolamento d'Istituto danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica
- sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni
- sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni
- sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
- sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi secondo quanto previsto dalle relative Tabelle A-B-C delle sanzioni disciplinari allegate.

Art. 30 bis

In caso di condotte disciplinari gravi, accertate con sanzione definitiva, può essere disposta la decadenza dall'incarico di rappresentante di classe o d'Istituto, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità e con garanzia del contraddittorio e dei mezzi di impugnazione previsti.

Art.31

Le sanzioni tengono conto della situazione personale e di contesto, e delle conseguenze della violazione; la sanzione può essere convertita in parte o in tutto, con attività di natura sociale, culturale e comunque a favore della comunità scolastica. Tali attività possono consistere in interventi di riordino dei locali della scuola (togliere scritte dai muri, dalle porte etc.), in piccole manutenzioni, attività di segreteria, attività di studio e ricerca supplementari, riordino di cataloghi e archivi presenti nella scuola, in particolare a supporto delle biblioteche, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche)che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola. Tale modalità dovrà essere preventivamente accolta dalla famiglia.

Art.32

Le violazioni disciplinari che si configurano di entità lieve, rilevante o grave prevedono le sanzioni comminate dall'organo sanzionatorio previsto dalla norma. Nel caso di note disciplinari, queste vanno annotate sul registro elettronico della classe.

Solo in presenza di fatti gravissimi, quali quelli presenti nelle rispettive Tabelle e tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale, si procede in deroga al DPR 249, art.4, comma 7, con un allontanamento superiore a 15 giorni e comunque adeguato alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Art.33

La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.

Art.34

Per violazioni non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate (tabelle A-B-C) sono applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente entità.

Art.35

La violazione disciplinare deve essere contestata per iscritto ed è comminata dall'organo sanzionatore individuato nelle tabelle A-B-C. In caso l'organo sanzionatore sia il consiglio di classe, questo deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi genitori e studenti eletti.

È dovere dello studente sanzionato o del genitore di questi astenersi, qualora faccia parte dell'organo sanzionatore: in tal caso il Dirigente scolastico procede alla surroga con il primo dei non eletti, ovvero in mancanza di candidati, con altro genitore e/o studente da lui scelto.

In caso di sanzioni che prevedono l'allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni, fino all'esclusione dallo scrutinio finale e alla non ammissione agli Esami di stato, l'Istituto deve promuovere- in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria- un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. La sanzione disciplinare che prevede l'allontanamento anche temporaneo dalla comunità scolastica deve essere immediatamente comunicata per iscritto alla famiglia, con le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa: tale obbligo è riferito anche al caso di studenti maggiorenni.

Art.36

La rilevanza penale di illeciti disciplinari e/o il risarcimento di eventuali danni arrecati non esclude l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.

Art. 37

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante l'Esame di Stato sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche a candidati esterni.

Art.38

In caso di inadempienza dello studente di rilevante gravità o in situazioni in cui sia necessario tutelare, mediante un intervento urgente, l'interesse delle collettività il dirigente scolastico può disporre i provvedimenti cautelari più adeguati: il procedimento ordinario interverrà comunque successivamente.

Art.39

L'ammonizione scritta viene comminata individualmente dal docente del consiglio di classe o da un delegato del Dirigente scolastico.

La sospensione fino a 15 giorni viene comminata dal Consiglio di classe su proposta scritta di almeno un docente presentata al Dirigente Scolastico.

Le sanzioni più gravi vengono comminate dal Consiglio di Istituto.

ORGANO DI GARANZIA E RICORSI

All'atto del suo insediamento il Consiglio d'istituto nomina l'Organo di garanzia con i seguenti compiti:

- decidere sui ricorsi contro le sanzioni di cui al seguente articolo;
- decidere sui conflitti che sorgano all'interno della scuola;
- provvedere all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse degli studenti.

L'Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico; in caso di decadenza dei membri si procede ad elezione suppletiva. L'Organo di garanzia dura in carica tre anni.

Per quanto non specificato in questo articolo si rimanda all'apposito regolamento dell'Organo di Garanzia.

Art.40

In caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'Organo di garanzia lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'Organo di garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) si procede alla sostituzione con i membri supplenti previsti nel decreto di nomina del Dirigente Scolastico.

Art. 41

Contro le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni, lo studente può presentare ricorso all'Organo di garanzia.

Per quanto non specificato in questo articolo si rimanda all'apposito regolamento dell'Organo di Garanzia.

Art. 42

È possibile un'ulteriore impugnazione: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel regolamento d'Istituto, è attribuita al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che si avvale del parere vincolante dell'Organo di Garanzia regionale.

Nei casi di mancanza che preveda un danno alla scuola, il risarcimento del danno si aggiunge alla sanzione indicata.

NORME FINALI

Art.43

Il presente Regolamento è vincolante per tutte le componenti scolastiche.

Il mancato rispetto delle presenti regole comporta sanzioni previste dalla normativa vigente. Si fa riferimento al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, al Patto di Corresponsabilità, al CCNL, ai contratti integrativi e alle norme vigenti per quanto non specificato nel presente regolamento, se nuove norme modificassero, in corso d'anno, la legittimità dello stesso regolamento chiaramente le norme prevarrebbero sul regolamento, senza alcun bisogno di modifiche.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento a leggi, decreti e regolamenti dello Stato che disciplinano la materia.

Art. 44

Criteria di ammissione/non ammissione all'anno successivo e criteri di ammissione agli Esami di Stato

L'ammissione allo scrutinio finale sarà possibile solo se l'alunno avrà frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale, ai sensi del D.P.R. 122/2009, art. 14, comma 7, della Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011 e del d.lgs. 62/2017, riferendosi al monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline.

Il Consiglio di Classe terrà conto di casi eccezionali, certi e documentati, idonei a legittimare speciali deroghe al limite massimo di assenze consentite dalla normativa vigente, ribadendo il principio per cui il Consiglio di classe sia in possesso di sufficienti e congrui elementi di valutazione del discente in tutte le discipline.

Prima di assegnare la valutazione di non classificato, il Consiglio di classe valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all'intero anno.

Come da legge 150 del 1 ottobre 2024, se la valutazione della condotta è pari a sei decimi, il Consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; l'elaborato dovrà essere valutato in sede di esami di recupero del debito.

La mancata presentazione dell'elaborato o la valutazione non sufficiente da parte del Consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo.

Se la valutazione del comportamento è inferiore a 6 decimi, il Consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva.

Il Consiglio di classe può decidere la non promozione tenendo conto di ulteriori elementi:

- frequenza;
- attenzione e partecipazione alle lezioni;
- impegno nello studio;
- raggiungimento degli obiettivi di comportamento;
- miglioramento relativo dei risultati, osservabile in base alle valutazioni periodiche;
- curriculum degli anni precedenti.

Nel caso di valutazioni insufficienti, i Consigli di Classe terranno conto del fatto che la sospensione del giudizio potrà essere deliberata per quegli alunni che presentino di norma:

- insufficienze gravi in non più di tre discipline nello scrutinio finale;
- insufficienze non gravi in un massimo di quattro discipline.

Il Consiglio di Classe, valutando la situazione personale di ogni singolo alunno ed eventuali condizioni particolari, può, con deliberazione motivata e documentata, applicare una deroga agli orientamenti generali summenzionati.

Per le classi quinte, in base al decreto legislativo n. 62/2017, è possibile ammettere lo studente all'Esame di Stato con i seguenti requisiti:

1. frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009;
2. partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI;
3. svolgimento della FSL (ex PCTO) secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
4. votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi; soltanto in caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo;

5. voto di condotta non inferiore a 6 decimi.

Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi per i candidati interni da ammettere all'Esame di Stato, il Consiglio di classe, durante lo scrutinio, assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo.

La valutazione del comportamento inciderà sui crediti per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado.

TABELLA A - Infrazioni disciplinari LIEVI, FACILMENTE ACCERTABILI, INDIVIDUALI

Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 comma1 Statuto studentesse e studenti) e allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni (art. 4 comma 8 Statuto studentesse e studenti)

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo competente	Impugnabilità
<p>1) FREQUENZA REGOLARE "Comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curricolo"</p>	<p>Ritardi: da 6 a 9 ingressi in seconda per quadrimestre. Uscite: più di 2 uscite anticipate in un mese.</p> <p>Rientro a scuola in ritardo o soste non consentite nei corridoi o nei luoghi di ricreazione.</p> <p>Inottemperanza agli obblighi di frequenza e all'assolvimento dei doveri scolastici.</p> <p>Inosservanza delle regole di classe.</p> <p>Lievi inadempimenti ai doveri scolastici.</p>	<p>Ammonizione scritta con annotazione sul registro elettronico.</p> <p>Ripercussione sul voto di condotta.</p> <p>Comunicazione alla famiglia e convocazione dei genitori.</p>	<p>Dirigente Scolastico, collaboratori del D.S., Docenti</p>	Non impugnabile
<p>2) RISPETTO DEGLI ALTRI "comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali"</p>	<p>Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; interruzioni inopportune e sistematiche del ritmo delle lezioni; interruzione arbitraria delle attività didattiche; non rispetto del materiale altrui e/o mancanza di quello personale; atti o parole che consapevolmente</p>	<p>Ammonizione scritta con annotazione sul registro elettronico.</p> <p>Ripercussione sul voto di condotta.</p> <p>Esclusione dalla visita di istruzione o da altre iniziative specifiche.</p>	<p>Dirigente Scolastico, collaboratori del D.S.; docenti</p>	Non impugnabile

	tendono a emarginare.	Comunicazione alla famiglia.		
3) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE	<p>Mancato rispetto delle disposizioni organizzative interne (anche ritardi al rientro intervalli al cambio di ora, comportamento in palestra, ecc.)</p> <p>Violazione delle disposizioni interne circa l'uso di telefoni cellulari, di foto/ videocamere digitali e simili.</p> <p>Utilizzo di un abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico. (es. pantaloni troppo corti per i maschi, gonne troppo corte o magliette succinte per le femmine...)</p>	<p>Ammonizione scritta con annotazione sul registro elettronico.</p> <p>Ripercussione sul voto di condotta.</p> <p>Esclusione dalla visita di istruzione o da altre iniziative specifiche.</p> <p>Comunicazione alla famiglia.</p>	Dirigente Scolastico, collaboratori del D.S., docenti	Non impugnabile.
		<p>In caso di reiterazione (3 annotazioni) sospensione da 1 a 3 giorni.</p>	Consiglio di Classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni

<p>4) RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</p> <p>"comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui"</p>	<p>Violazioni dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati.</p> <p>Lanci di oggetti non contundenti.</p> <p>Violazione del divieto di fumo.</p>	<p>Ammonizione scritta con annotazione sul registro elettronico, ripercussione sul voto di condotta.</p> <p>Esclusione dalla visita di istruzione o da altre iniziative specifiche.</p> <p>Comunicazione alla famiglia.</p> <p>Sanzione pecuniaria ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Risarcimento del danno Causato.</p>	<p>Dirigente Scolastico; collaboratori del D.S.; docenti.</p>	<p>Non impugnabile</p>

		In caso di reiterazione (3 annotazioni) sospensione da 1 a 3 giorni	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
5) RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE "comportamenti individuali che non danneggino le strutture e le attrezzature didattiche"	Mancanze ripetute nel mantenimento della pulizia dell'ambiente e nel rispetto degli arredi scolastici e degli strumenti informatici di cui sono dotate le aule.	Ammonizione scritta con annotazione sul registro elettronico. Ripercussione sul voto di condotta. Esclusione dalla visita di istruzione o da altre iniziative specifiche. Comunicazione alla famiglia risarcimento del danno causato	Dirigente Scolastico, collaboratori del	Non impugnabile

			t i	
		In caso di reiterazione (3 annotazioni) sospensione da 1 a 3 giorni	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
6) DIVIETO DI UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI E DISPOSITIVI ELETTRONICI	Dispositivo acceso non depositato all'ingresso ma non usato. Uso sporadico/non autorizzato in aula o corridoio (messaggi, musica in cuffia), prima volta.	Richiamo verbale e invito al deposito immediato. Annotazione sul registro di classe in caso di recidiva.		Non impugnabile

		Nota disciplinare sul registro	t	
--	--	-----------------------------------	---	--

TABELLA B – Infrazioni disciplinari gravi (SANZIONE: sospensione) allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni (art. 4 comma 8 Statuto studentesse e studenti)

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo competente	Impugnabilità
FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO	Reiterazione degli ingressi in 2 ora: oltre 10 ingressi in seconda ora per quadrimestre	Sospensione da 1 a 4 giorni; Decadenza dall'incarico di rappresentante di classe o d'Istituto	Consiglio di classe Valutazione specifica: distanza (> GRA), trasporti pubblici, difficoltà familiari. Possibile conversione in attività educativa.	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
	Reiterazione dei rientri a scuola in ritardo o soste non consentite nei corridoi o nei luoghi di ricreazione.	Seconda nota, colloquio con coordinatore, possibile sospensione permesso fino a 2 settimane con obbligo studio interno vigilato.	Consiglio di classe	
	Reiterazione (oltre 4 annotazioni) dei comportamenti di cui ai punti 3-4-5- della Tabella A	Sospensioni da 4 a 6 giorni; Decadenza dall'incarico di rappresentante di classe o d'Istituto	Consiglio di classe	
	Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature	Sospensione Da 4 a 10 giorni Risarcimento del danno; Decadenza dall'incarico di rappresentante di classe o d'Istituto.	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni

RISPETTO DELLE NORME DI COMPORTAMENTO NELL'ISTITUTO	Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe e/o spray urticanti e/o sostanze tossiche (*)	Sospensione Da 10 a 15 giorni Divieto di partecipazione a viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche. Decadenza dall'incarico di rappresentante di classe o d'Istituto	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
	Allontanamento dall'Istituto non autorizzato	Sospensione Da 4 a 6 giorni Decadenza dall'incarico di rappresentante di classe o d'Istituto	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
	Furto di attrezzature (*)	Sospensione Da 10 a 15 giorni Risarcimento del danno. Divieto di partecipazione a viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche decadenza dall'incarico di rappresentante di classe o d'Istituto	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
	Reiterazione (oltre 4 annotazioni) dei comportamenti di cui ai punti 3-4-5 della Tabella A	Sospensione Da 4 a 6 giorni	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
	Utilizzo del cellulare e/ di apparecchiature elettroniche per scopi che ledano la dignità altrui	Sospensione da 10 a 15 giorni. Divieto di partecipazione a viaggi di istruzione, visite e uscite	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni

RISPETTO DEGLI ALTRI		didattiche. Decadenza dall'incarico di rappresentante di classe o d'Istituto		
	Compimento di fatti che costituiscono reato (*) Limitazione del libero accesso all'istituto	Sospensione Da 10 a 15 giorni Divieto di partecipazione a viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche. Decadenza dall'incarico di rappresentante di classe o d'Istituto	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
	Ricorso alla violenza all'interno di una discussione tali da mettere in pericolo l'incolumità altrui (*)	Sospensione da 10 a 15 giorni Divieto di partecipazione a viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche. Decadenza dall'incarico di rappresentante di classe o d'Istituto	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
	Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone	Sospensione Da 10 a 15 giorni Divieto di partecipazione a viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche. Decadenza dall'incarico di rappresentante di classe o d'Istituto	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
		Sospensione Da 10 a 15 giorni Risarcimento del danno Divieto		

	Furto (*)	di partecipazione a viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche. Decadenza dall'incarico di rappresentante di classe o d'Istituto	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
	Lancio di oggetti contundenti (*)	Sospensione Da 10 a 15 giorni Divieto di partecipazione a viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, risarcimento del danno causato. Decadenza dall'incarico di rappresentante di classe o d'Istituto	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
	Comportamento offensivo verso il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale della scuola ed i compagni	Sospensione Da 10 a 15 giorni Divieto di partecipazione a viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche. Decadenza dall'incarico di rappresentante di classe o d'Istituto.	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA	Violazione intenzionale delle norme di sicurezza. Utilizzo scorretto delle strutture e delle attrezzature e dei sussidi didattici tale da arrecare danno al patrimonio della scuola	Sospensione Da 10 a 15 giorni. Divieto di partecipazione a viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche: Risarcimento del danno causato. Decadenza dall'incarico di	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni

	Violazione intenzionale dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati	rappresentante di classe o d'Istituto		
DIVIETO DI UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI E DISPOSITIVI ELETTRONICI	Uso del cellulare durante verifiche/interrogazioni senza autorizzazione.	Annullamento della prova se previsto dai criteri valutativi; nota disciplinare; comunicazione alla famiglia	Docente	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
	Reiterate violazioni lievi del regolamento	Sospensione da 1 a 3 giorni; decadenza dall'incarico di rappresentante di classe o d'Istituto	Consiglio di classe	
	Diffusione di immagini/audio di persone senza base giuridica o consenso (violazione privacy) senza intenti denigratori.	Sospensione 1-5 giorni con attività di cittadinanza digitale; impegno scritto a rimozione contenuti; informativa formale alla famiglia; possibile esclusione temporanea da uscite non obbligatorie. Decadenza dall'incarico di rappresentante di classe o d'Istituto	Consiglio di classe	
	Diffusione con contenuti lesivi della dignità, offensivi o potenzialmente configuranti cyberbullismo:	Sospensione oltre i 15 giorni. Decadenza dall'incarico di rappresentante di classe o d'Istituto	Consiglio d'Istituto	

(*) fatto salvo il ricorso alle Forze dell'Ordine

TABELLA C: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI – Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art. 4 – comma 9bis Statuto studentesse e studenti) e/o fino al termine dell’anno scolastico (art. 4- comma9 bis Statuto studentesse e studenti).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione.

L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di Istituto è prevista alle seguenti condizioni:

- 3) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 4) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.

DOVERI Art. 3 dello Statuto	Mananze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo competente	Impugnabilità
RISPETTO DEGLI ALTRI	<ul style="list-style-type: none"> -Commissione di atti che possano configurarsi quali reati e/o ricorso alla violenza/atti che mettono in pericolo l’incolumità altrui.(*) -Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui(*) -Compimento di fatti di reato(*)- Introduzione nella scuola di alcolici, droghe e armi e/o spray urticanti e/o sostanze tossiche (*) -offesa, oltraggio, minaccia, diffamazione in ambito curriculare ed extracurriculare anche via web/social, nei confronti del Ds, dei docenti, del personale scolastico e degli alunni; -azioni di bullismo e cyberbullismo -Compimento di fatti di reato e 	<ul style="list-style-type: none"> Sospensione Oltre i 15 giorni e/o fino al termine dell’anno scolastico con esclusione allo scrutinio finale e la non ammissione all’Esame di Stato. Decadenza dall’incarico di rappresentante di classe o d’Istituto 	Consiglio d’Istituto	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni

	comportamento esterno gravemente lesivo dell'immagine dell'istituto anche tramite l' utilizzo di social networks, blog, web..)			
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA CHE TUTELANO LA SALUTE	Reiterazione dei comportamenti di cui ai punti della Tabella B,	Sospensione Oltre i 15 giorni e/o fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato, risarcimento del danno causato. Decadenza dall'incarico di rappresentante di classe o d'Istituto	Consiglio d'Istituto	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, strumentazione informatica, attrezzi e suppellettili della scuola) (*) Infrazioni gravi (Tab. C) che si ripetono dopo sanzioni già applicate. Organizzazione e/o partecipazione ad azioni di occupazione dell'edificio scolastico e/o di parti di esso con interruzione temporanea del servizio; Grave danno al patrimonio della scuola	Sospensione Oltre i 15 giorni e/o fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato. Risarcimento del danno causato. Decadenza dall'incarico di rappresentante di classe o d'Istituto.	Consiglio d'Istituto	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni

DIVIETO DI UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI E DISPOSITIVI ELETTRONICI	Uso del cellulare per diffondere immagini, video o audio con intento denigratorio, offensivo o di bullismo/cyberbullismo.	Sospensione oltre 15 giorni fino al termine dell'anno scolastico, con possibile esclusione dallo scrutinio finale o dall'esame di Stato. Decadenza dall'incarico di rappresentante di classe o d'Istituto	Consiglio d'Istituto	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
	Condivisione di contenuti offensivi, discriminatori o violenti tramite cellulare in contesto scolastico	Sospensione oltre 15 giorni e segnalazione alle autorità competenti. Decadenza dall'incarico di rappresentante di classe o d'Istituto		
INFRAZIONI GRAVI NELL'USO DEL BADGE CHE AUTORIZZA AD USCIRE DALL'ISTITUTO DURANTE LE ORE DI RELIGIONE/ATTIVITA' ALTERNATIVA..	Uscita senza validazione, uso improprio del badge, permanenza fuori orario	Convocazione CdC in seduta straordinaria, sanzioni fino a sospensione anche oltre 15 giorni; decadenza permesso uscita per il resto dell'anno; obbligo attività/studio interno	Consiglio d'Istituto	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni

(*) fatto salvo il ricorso alle Forze dell'Ordine

NOTE:

1) Tutte le sanzioni concorrono, oltre che alla valutazione per ogni singolo evento, anche cumulativamente al giudizio della condotta fino alla possibile insufficienza; tale insufficienza ha come conseguenza diretta e immediata la NON AMMISSIONE alla classe successiva e/o agli Esami di Stato conclusivi del corso di studi.

Per tutto quanto non contemplato dalla tabelle A-B-C, si fa riferimento al Regolamento di Istituto vigente. E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (comma 9 ter). Le sanzioni riportate nelle tabelle A-B-C, sono applicabili anche ai comportamenti scorretti nel corso di visite, viaggi o attività esterne e qualsiasi tipo di attività didattica in orario curriculare ed extracurriculare.